

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4480 del 24/08/2017
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA ĩ L.R. 13/2015 ĩ D.LGS. 209/03 DITTA METALFERRO S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI CARPI (MO), VIA LOMBARDIA, 28.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4662 del 24/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventiquattro AGOSTO 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – L.R. 13/2015 – D.LGS. 209/03

DITTA METALFERRO S.R.L.

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI CARPI (MO), VIA LOMBARDIA, 28.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/2006, Parte Quarta, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica per le materie urbanistica, tutela ambientale, salute e sicurezza del lavoro e igiene pubblica, rilasciata dalla Regione competente per territorio.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le proprie funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

Il Consiglio della Provincia di Modena con delibera n. 11 del 08/02/2016 ha approvato la convenzione per l'esercizio mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di Modena delle funzioni attribuite alla Provincia in materia ambientale, riguardante, tra l'altro, il controllo della gestione dei rifiuti e l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06.

Si richiama inoltre il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche e integrazioni.

La ditta Metalferro S.r.l., avente sede legale a Modena, via Nazionale per Carpi, 309 gestisce un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel comune di Carpi (MO), via Lombardia, 28.

L'attività di smaltimento consiste nel deposito preliminare di pneumatici fuori uso, mentre quella di recupero prevede la messa in riserva, selezione/cernita, riduzione volumetrica mediante pressatura e cesoiatura per l'ottenimento di rifiuti o materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto. Nell'impianto viene effettuato in modo marginale anche il trattamento di veicoli fuori uso in conformità al D.lgs. 209/03.

I titoli abilitativi ambientali relativi all'esercizio dell'impianto in oggetto sono i seguenti:

- Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 151 del 07/09/2011, avente validità sino al 31/08/2021, per l'attività di trattamento di veicoli fuori uso in conformità al D.lgs. 209/03.
- Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 156 del 08/09/2011, avente validità sino al 31/08/2021.
- Iscrizione al n. CAR001 del "Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena (ora gestito da ARPAE SAC di Modena) ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., avente validità sino al 17/05/2018.
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue prodotte dall'insediamento rilasciata dal comune di Carpi con atto n. FP/1216 del 16/04/2013, scaduta in data 25/11/2016.
- Nulla osta acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della L. 447/95 rilasciato dal comune di Carpi con atto prot. n. 4508 del 09/02/2012.

La ditta Metalferro s.r.l. ha presentato alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena, in data 20/01/2016, domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, relativa allo stabilimento in oggetto. Tale domanda è stata acquisita agli atti con prot. n. PGMO/2016/874 del 20/01/2016.

L'istanza è finalizzata ad ottenere il rinnovo senza variazioni dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura.

Nel provvedimento unico il proponente ha richiesto di ricomprendere anche il titolo ambientale nel seguito elencato:

- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4-6, della L. 447/95 in materia di inquinamento acustico.

La comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06 ed iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" non vengono ricomprese all'interno dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del citato decreto legislativo e mantengono pertanto la propria efficacia e validità.

I titoli ambientali in materia di scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed impatto acustico riguardano l'attività di gestione rifiuti svolta ai sensi degli articoli 208 e 216 del D.lgs. 152/06.

In data 21/10/2016, la ditta ha fornito integrazioni all'istanza suddetta nelle quali si rileva che non sono intervenute modifiche alle modalità operative di gestione dei rifiuti e alle attrezzature utilizzate che possano aver variato quanto riportato nella valutazione di impatto acustico presentata in data 09/12/2011 al fine del rilascio del nulla osta acustico comunale del 2012.

In tale documentazione la Ditta ha inoltre comunicato di aver installato lungo la recinzione presente sul fronte stradale e sul cancello di ingresso apposite pannellature, quale barriera di protezione ambientale dell'impianto. Tale intervento è stato attuato in sostituzione al ripristino della siepe arbustiva di via Lombardia richiesto nell'atto di approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto al D.lgs. 209/03 che sulla base di quanto dichiarato e documentato fotograficamente dalla ditta, non risulta essere possibile essendo le aree preposte completamente pavimentate.

Infine, l'azienda ha fornito elaborato grafico aggiornato del lay-out dell'impianto.

In data 09/01/2017 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni della ditta Aimag S.p.A. in qualità di Gestore della pubblica fognatura, prot. n. 113, relativo al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue prodotte dall'insediamento.

Sentito il comune di Carpi che non ha evidenziato motivi ostativi al rilascio dei titoli abilitativi in materia di scarichi idrici e impatto acustico non essendo pervenute segnalazioni né riscontrate problematiche nell'esercizio dell'attività.

In data 22/08/2017 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno la comunicazione in materia di antimafia nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.

Valutata la non sostanzialità delle richieste avanzate.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 mediante integrazione delle vigenti autorizzazioni n. 151 del 07/09/2011 e n. 156 del 08/09/2011 con i titoli ambientali in materia di scarichi idrici e rumore.

Si provvede inoltre con il presente atto alla modifica delle prescrizioni n. 8 e n. 32 della determinazione n. 151 del 07/09/2011 e n. 20 della determinazione n. 156 del 08/09/2011 a seguito dell'aggiornamento del lay out aziendale e di quanto comunicato circa la barriera esterna di protezione ambientale di cui al D.lgs. 209/03.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi Direttore Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) **il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06**, alla ditta **Metalferro S.r.l.** con sede legale a Modena, via Nazionale per Carpi, 309 e impianto a Carpi (MO), via Lombardia, 28, mediante integrazione delle determinazioni della Provincia di Modena n. 151 del 07/09/2011 e n. 156 del 08/09/2011, con i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4-6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n° 472 (lato via Cagliostro scala L) | CAP 41124 MODENA | tel +39 059/433913 | fax +39 059/357418 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

2) **Di modificare le prescrizioni n. 8 e n. 32 della determinazione n. 151 del 07/09/2011 e la prescrizione n. 20 della determinazione n. 156 del 08/09/2011 come nel seguito riportato:**

prescrizioni n. 8 e n. 20

L'impianto deve essere gestito in conformità all'elaborato grafico "Lay-Out – scala 1:250" allegato, costituente parte integrante del presente atto, per quanto non in contrasto con le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni vigenti.

Prescrizione n. 32

Si prende atto della barriera di protezione ambientale installata lungo il perimetro del fronte stradale dell'impianto e sul cancello di ingresso costituita da pannellature. La ditta Metalferro S.r.l. è tenuta a garantire la manutenzione nel tempo di detta barriera.

Qualora a seguito dell'attività di controllo venissero riscontrate problematiche/criticità circa l'efficacia di tale barriera al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno, questa Agenzia si riserva la facoltà di prescrivere l'innalzamento della stessa.

- 3) Di stabilire che dalla data del presente atto l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n. FP/1216 del 16/04/2013 e il Nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 prot. n. 4508 del 09/02/2012 rilasciati dal comune di Carpi sono da intendersi, a tutti gli effetti decaduti.
- 4) **Di stabilire che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:**
- Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- 5) Di dare atto che i suddetti titoli ambientali in materia di Acqua e Rumore riguardano l'attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto ai sensi degli articoli 208 e 216 del D.lgs. 152/06. La comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" non vengono ricomprese all'interno del presente atto e mantengono pertanto la propria efficacia e validità.
- 6) **Di stabilire che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 31/08/2021** (data di scadenza delle determinazioni n. 151 del 07/09/2011 e n. 156 del 08/09/2011 rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06).
- 7) Di stabilire che sono fatte salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nelle determinazioni n. 151 del 07/09/2011 e n. 156 del 08/09/2011, per quanto non in contrasto con il presente atto.
- 8) Di informare che:
- al fine di verificare la conformità dell'impianto e il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo dell'allegato, l'Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati è l'ARPAE Sezione di Modena:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/2006 (articoli 124 e 125)	ARPAE Sezione di Modena

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n° 472 (lato via Cagliostro scala L) | CAP 41124 MODENA | tel +39 059/433913 | fax +39 059/357418 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	
--	--

- l'ARPAE, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale .
 - Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- 9) Di trasmettere copia del presente atto alla ditta Metalferro S.r.l., al comune di Carpi, all'ARPAE Sezione di Modena, Servizio Territoriale Distretto Area Nord – Carpi, all'AUSL di Modena, distretto di Carpi e alla ditta Aimag S.p.A.

IL DIRIGENTE DELLA
 STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
 ARPAE DI MODENA
 Dr. Giovanni Rompianesi

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

Allegato ACQUA

Ditta Metalferro S.r.l. (IMP. VIA LOMBARDIA, 28) – CARPI

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
SCARICHI IDRICI	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) ● Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – Parte descrittiva

La ditta Metalferro S.r.l. gestisce a Carpi (MO) in via Lombardia, 28, un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- a.le acque meteoriche di dilavamento del piazzale adibito allo stoccaggio dei rifiuti/End of Waste e ad alcune lavorazioni sono convogliate nella pubblica fognatura di via Lombardia previo trattamento in continuo in impianto di sedimentazione e disoleazione;
- b.le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento vengono raccolte attraverso rete dedicata e convogliate allo scarico in pubblica fognatura unitamente a quelle meteoriche di dilavamento del piazzale mediante immissione a valle del sistema di sedimentazione e disoleazione;
- c.gli eventuali liquidi originati dall'attività di messa in sicurezza e demolizione effettuata all'interno del capannone vengono raccolti in un pozzetto non collegato alla rete fognaria del centro e periodicamente conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

Nell'impianto non si originano acque reflue domestiche. Da quanto dichiarato, la ditta non ha dipendenti e l'unico operatore presente nell'arco della giornata lavorativa si avvale dei servizi igienici presenti nella adiacente ditta Pedrielli Angelo.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di sedimentazione e disoleazione di cui sopra sono classificate come "acque reflue di dilavamento".

Le acque di cui alla lettera b. non necessitano di autorizzazione allo scarico.

C – Istruttoria e pareri

Richiamata l'autorizzazione allo scarico n. FP/1216 del 16/04/2013, rilasciata dal comune di Carpi alla ditta Metalferro S.r.l. per l'insediamento di Carpi (MO), via Lombardia, 28;

vista ed esaminata la documentazione allegata all'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06;

visto il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di Aimag S.p.A, protocollo n. 113 del 09/01/2017;

Sentito il comune di Carpi che non ha evidenziato motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo in questione non essendo pervenute segnalazioni né riscontrate problematiche nell'esercizio dell'attività.

Si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta **Metalferro S.r.l.**, con sede legale a Modena, via Nazionale per Carpi, 309 e impianto a Carpi (MO), via Lombardia, 28, **a scaricare** le acque reflue di dilavamento dei piazzali adibiti allo stoccaggio dei rifiuti/End of Waste e ad alcune lavorazioni **nella pubblica fognatura di via Lombardia**.
- 2) Lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di dilavamento deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura, con particolare riferimento ai parametri: solidi sospesi totali e idrocarburi totali. Tali limiti devono essere rispettati presso i pozzetti di ispezione e controllo ubicati immediatamente a monte della confluenza della rete aziendale nella pubblica fognatura.
- 3) L'autorizzazione è riferita al reticolo fognario dell'impianto così come configurato nell'elaborato grafico allegato costituente parte integrante del presente atto.

- 4) La ditta deve provvedere a mantenere funzionanti ed efficienti gli impianti di trattamento delle acque reflue. Ogni disattivazione o malfunzionamento degli impianti, dovuta a cause accidentali, deve essere comunicata ad ARPAE (SAC ed ST), comune di Carpi e al gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 5) **Nei primi due anni di validità della presente autorizzazione, il titolare dello scarico deve effettuare, almeno una volta all'anno, un campionamento delle acque di scarico al pozzetto di prescrizione con successiva analisi dei seguenti parametri della Tabella 5, Allegato 5, alla Parte Terza del D.lgs. 152/06: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici. Gli esiti analitici devono essere inoltrati ad ARPAE (SAC e ST) e al comune di Carpi.**
- 6) I pozzetti di ispezione e controllo devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo. Il pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di sedimentazione e disoleazione deve essere identificato con segnaletica permanente.
- 7) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia dovrà essere conservata a cura del titolare dello scarico e dovrà essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 8) E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 9) L'utilizzo di acque di pozzo o di altre fonti di approvvigionamento idrico alternative al pubblico acquedotto, deve essere anticipatamente dichiarato al comune di Carpi e al gestore del Servizio Idrico Integrato. Quest'ultimo provvederà alla sigillatura del contatore delle quantità estratte da installarsi a cura della Ditta.
- 10) La modifica sostanziale al sistema di raccolta, depurazione e smaltimento delle acque reflue ovvero l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi intervento e/o nuova o diversa attività.

Allegato – IMPATTO ACUSTICO

DITTA METALFERRO S.R.L. - IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI CARPI (MO), VIA LOMBARDIA, 28

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Metalferro S.r.l. gestisce a Carpi (MO) in via Lombardia, 28, un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dalle attrezzature per la riduzione volumetrica e la movimentazione dei rifiuti, dalle operazioni di carico/scarico rifiuti e materiali dagli automezzi in transito nell'impianto;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00);
- la ditta è situata in una zona industriale e ricade in classe V, con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- il ricettore sensibile più prossimo è costituito da un edificio che comprende una unità abitativa situato in adiacenza al confine aziendale; anch'esso ricade in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona e differenziale in periodo diurno per i ricettori considerati.

C-ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico datata 09/12/2011 presentata dalla ditta Metalferro S.r.l.;

Visto il nulla osta acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della L. 447/95 rilasciato alla ditta in oggetto dal comune di Carpi con atto prot. n. 4508 del 09/02/2012;

considerato che in allegato all'istanza di autorizzazione unica la ditta Metalferro S.r.l. ha fornito dichiarazione nella quale si attesta che non sono intervenute modifiche alle modalità operative di gestione dei rifiuti e delle attrezzature utilizzate che possano aver variato quanto riportato nella valutazione di impatto acustico presentata in data 09/12/2011 al fine del rilascio del nulla osta acustico comunale sopraccitato;

Sentito il comune di Carpi che non ha evidenziato motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo in questione non essendo pervenute segnalazioni né riscontrate problematiche nell'esercizio dell'attività.

Si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Rumore.

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) **il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il sito produttivo posto in comune di Carpi (MO), via Lombardia, 28, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Metalferro S.r.l., secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95;
- 2) l'esercizio dell'attività di riduzione volumetrica dei rifiuti deve essere svolta esclusivamente all'interno delle fasce orarie comprese nel periodo diurno (06:00 – 22:00);
- 3) la ditta deve provvedere ad ottimizzare gli spazi destinati alla movimentazione dei rottami ferrosi con il ragno al fine di limitare la rumorosità prodotta durante le fasi di carico e scarico dei mezzi di trasporto;
- 4) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale,

tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

- 5) in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la loro compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di esse provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr. Giovanni Rompianesi

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.